



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

Voce: Demanio e patrimonio

<b>Sommario:</b>	Sdemanializzazione tacita – necessità di inerzia dell'amministrazione accompagnata da fatti concludenti che non lascino adito ad altre ipotesi
<b>Estremi del provvedimento:</b>	C.G.A n.958/10 del 21 settembre 2010 su ric.str. n.328/95
<b>Massima:</b>	<p>L'art.35 C.N. Prevede che “Le zone demaniali che dal capo del compartimento marittimo non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare, sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con quello delle finanze”.</p> <p>Va pertanto esclusa la sdemanializzazione tacita di un bene, in quanto essa non può desumersi dalla semplice circostanza che esso non sia adibito, anche da lungo tempo, all'uso pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2002, n.6923) , non essendo tale circostanza di per sé idonea a dimostrare la presunta inequivoca volontà dell'Amministrazione di sottrarre il bene alla sua destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino. Ed invero l'inerzia dell'Amministrazione, per concretare la sdemanializzazione, deve essere accompagnata da fatti concludenti e da circostanze tali da non lasciare adito ad altre ipotesi (Con. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2006, n.5209).</p>
<b>Note</b>	

**Redattore:** Avv. S. Abbate

**Visto:**

